



Titolo

revocazione e revisione – revocazione - giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione

Descrizione

Il giudizio per revocazione di cui all'art. 63, comma 1, C.G.S., si articola in due distinte fasi: A) una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda; B) una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene "revocata" e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all'evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o inidonei, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0019/CFA/2025-2026/B

Presidente

Torsello

Relatore

Toschei

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 12 agosto 2025 (Sig. Riccardo Mitta)